

CITTA' DI VIBO VALENTIA  
DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

prot. n. 15684 del \_\_\_\_\_

N. 52 del registro

**OGGETTO:** Regolamento e tariffe per l'applicazione del canone occupazione suolo pubblico (COSAP). Modifica degli artt. 31,32,36,37, del Regolamento.

L'anno millenovecentonovantanove, il giorno 24 mese di marzo alle ore 18,00, con il prosieguo, in Vibo Valentia, nella solita sala delle adunanze consiliari, si è riunito il Consiglio Comunale in II convocazione.

All'inizio della discussione dell'oggetto sopra indicato, risultano presenti i seguenti consiglieri:

- 1 - D'AGOSTINO Alfredo - SINDACO

|    |   |                       |    |   |                     |
|----|---|-----------------------|----|---|---------------------|
| 2  |   | MOBILIO Vincenzo      | 22 |   | TALARICO Maurizio   |
| 3  | a | VARI' Rosario         | 23 | a | PIRO Mariano        |
| 4  |   | PELAGGI Gioele Paolo  | 24 |   | PALAMARA Giovanni   |
| 5  |   | MODAFFERI Francesco   | 25 |   | PORRETTA Vincenzo   |
| 6  |   | BARBUTO Francesco     | 26 |   | POTENZA Antonio     |
| 7  | a | CASUSCELLI Costantino | 27 |   | PASQUA Giovanni     |
| 8  |   | MUSCARI Pietro        | 28 | a | CATAUDELLA Matteo   |
| 9  | a | LA GAMBA Nicolino     | 29 |   | VALIA Antonio       |
| 10 | a | SILVESTRO Maria       | 30 |   | PACIENZA Gaetano    |
| 11 | a | ROMANO Giuseppe       | 31 |   | IANNELLO Antonio    |
| 12 | a | POLITI Domenico       | 32 |   | VINCI Nicola        |
| 13 | a | STUPPIA Maria         | 33 |   | VINCI Francesco     |
| 14 |   | LIMARDO Maria         | 34 |   | COMITO Gianfranco   |
| 15 |   | BASILE Maddalena      | 35 |   | MERCADANTE Pasquale |
| 16 |   | MAZZEO Mario          | 36 | a | COLACE Giovanni     |
| 17 |   | CRUPI Nicola          | 37 | a | IANNELLO Giuseppe   |
| 18 |   | MARAFIOTTI Giovanni   | 38 | a | TEDESCO Maria       |
| 19 |   | PRETA Valentino       | 39 |   | VITA Luciano        |
| 20 |   | VARTULI Pasquale      | 40 |   | COMITO Angelo       |
| 21 |   | PANUCCI Bruno         | 41 |   | PITARO Vito         |

Consiglieri presenti n.29 su n. 41 componenti il Consiglio Comunale.

Presiede la seduta il Sig. Vincenzo Mobilio, in qualità di Presidente del Consiglio Comunale.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale del Comune, dr. Domenico Primerano.

La seduta è pubblica.

Udita la relazione dell'Assessore al bilancio, dott. Giuseppe Solano il quale ha esposto la necessità di modificare il Regolamento in oggetto, specificando dettagliatamente le singole modifiche.

Udita la seguente dichiarazione di voto resa dal Consigliere Vita:

“Voto No, ma voterò no anche in seguito a qualsiasi altra deliberazione che mi verrà proposta e questa mia posizione, è per protesta, per quanto accaduto in uno degli ultimi Consigli Comunali, durante il quale ho fatto presente ai Consiglieri, ai miei colleghi, che la procedura che si era tenuta, non era improntata sulla giusta strada, in quanto la Giunta si era assunta il potere, le prerogative del Consiglio Comunale. Cioè, aveva stabilito al posto di questa Assemblea, cosa bisognava fare di uno dei tanti problemi della città. Siccome in quell'occasione non ho avuto soddisfazione neanche da parte dei miei colleghi, i quali quanto meno avrebbero dovuto in qualche modo evidenziare, ed eventualmente bacchettare l'Amministrazione Attiva, per avere assunto una posizione che era di competenza di questa Assemblea. In quella occasione, tra l'altro, mi è stato anche detto, da qualche Consigliere di maggioranza, che quello che conta sono i numeri e che quindi si è deciso così al di là e al di sopra di quelle che sono le giuste procedure, questa è la regola della matematica, quindi mi dovevo piegare davanti a questa verità. Allora, se questi sono i fatti, se così è il modo di operare in questa assemblea, se anche davanti alle giuste recriminazioni di un Consigliere, ancorché di opposizione, si debba rispondere che sono i numeri a stabilire le regole, io non ci sto. E allora, per protesta, anche là dove ei dovessero essere da qui innanzi delle giuste deliberazioni, delle giuste proposizioni da parte dell'Amministrazione Attiva, io per protesta voterò sempre No”.

Visto l'esito della votazione, resa per appello nominale, che ha dato il seguente risultato:

Consiglieri Presenti n. n. 29 (D'Agostino, Mobilio, Pelaggi, Modafferi, Barbuto, Muscari, Stuppia, Limardo, Basile, Mazzeo, Crupi, Marafioti, Preta, Vartuli, Panucci, Talarico, Palamara, Porretta, Potenza, Pasqua, Valia, Pacienza, Iannello A., Vinci N., Vinci F., Comito G. Mercadante, Vita, Comito A.)

Voti favorevoli n. 18

Voti Contrari n. 11 (Potenza, Pasqua, Valia, Pacienza, Iannello A., Vinci N., Vinci F., Comito G., Mercadante, Vita, Comito A.)

## II CONSIGLIO COMUNALE

Prevenuto che con delibera del Consiglio Comunale n. 19 del 21.01.1999 sono stati approvati il regolamento e le tariffe per l'applicazione del canone occupazione suolo ed aree pubbliche (COSAP) ai sensi dell'articolo 63 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446.

Vista la nota del Comando VV.UU. prot. n. 9976 con la quale si segnala che l'applicazione pratica del nuovo regolamento COSAP comporta delle incongruenze, nella quantificazione delle tariffe che non rappresentano la volontà dell'Amministrazione di mantenere gli stessi livelli tariffari degli anni precedenti.



Rilevato che dalla lettura degli artt.31,32,36 e 37 si riscontrano delle situazioni paradossali che potrebbero creare delle notevoli situazioni di conflittualità con l'utenza, che comporterebbero un notevole sovraccarico di lavoro per gli uffici nella gestione del contenzioso.

Considerato che le nuove tariffe così come verrebbero a quantificarsi col nuovo regolamento, non rappresentano in concreto quella che era la vera volontà dell'Amministrazione Comunale e cioè di mantenere anche per l'anno 99 le stesse tariffe del 98 con l'ampliamento delle agevolazioni, inserite in fase di approvazione del regolamento, per le occupazioni effettuate con ponteggi per il rifacimento delle facciate dei fabbricati e per le occupazioni effettuate con le insegne pubblicitarie.

Considerata la necessità dell'Ente di mantenere l'attendibilità della previsione di entrata nel bilancio 1999;

Sentita inoltre la necessità di dare allo stesso regolamento una più chiara forma espositiva per consentire agli uffici la più corretta applicazione pratica;

Rilevato che ai sensi dall'art. 1 del D.L. 26.01.1999 n. 8 il Comune può deliberare, tra l'altro i regolamenti, le tariffe e le aliquote dei tributi locali entro il 31.03.1999 ed hanno effetto dal 1° gennaio 1999.

Vista la proposta di modifica del regolamento predisposta dagli uffici;

Visto il D.Lgs 15.12.1997 n. 446;

Vista la legge n. 142/90;

Visto il D.Lgs n. 77/95 e successive modificazioni;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 53 della legge 8.6.90 n. 142;

per i motivi esposti in premessa;

Con votazione palese, resa per appello nominale che ha dato il risultato sopra riportato,

### **DELIBERA**

- 1) Modificare gli artt. 31,32,36 e 37 del regolamento COSAP approvato con precedente delibera del Consiglio Comunale n. 19 del 21.1.1999.
- 2) Dare atto che il regolamento di cui al sopracitato atto deliberativo rimane confermato in ogni altra sua parte.
- 3) Dare atto che l'applicazione delle nuove disposizioni regolamentari e delle tariffe avrà decorrenza dall' 01.01.1999.



# REGOLAMENTO PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO E DEL RELATIVO CANONE



## TITOLO I - DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

### Capo 1 - Principi generali

#### Art. 1 - Oggetto del regolamento.

I. Il presente regolamento disciplina l'occupazione del suolo pubblico e l'applicazione del relativo canone nel Comune di Vibo Valentia, conformemente ai principi desunti dalle vigenti disposizioni di legge ed in particolare dall'art. 63 del Decreto legislativo 15.12.1997, n° 446.

#### Art. 2 - Definizione di suolo pubblico.

I. Con il termine "suolo pubblico" usato nel presente Regolamento si intende il suolo e relativo soprassuolo e sottosuolo appartenente al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, il suolo privato gravato di servitù di passaggio pubblico, nonché i tratti di strade non comunali ma compresi all'interno del centro abitato individuato a norma del Codice della Strada.

#### Art. 3 - Autorizzazione e concessione di occupazione.

1. E' fatto divieto a chiunque di occupare il suolo pubblico, ovvero privato purchè gravato da servitù di pubblico passaggio, nonché lo spazio ad esso sovrastante o sottostante, senza specifica autorizzazione o concessione comunale, rilasciata dal competente Ufficio del Comune, su richiesta dell'interessato. Le occupazioni occasionali di cui all'art.11 del presente regolamento sono da intendersi subordinate esclusivamente alla preventiva comunicazione al competente ufficio comunale, da parte dell'interessato, salvo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 11.

Detta comunicazione, salva l'ipotesi di cui all'art. 4, deve essere effettuata per iscritto, mediante consegna personale o a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno due giorni prima della data prevista d'inizio dell'occupazione.

2. E' facoltà del Comune vietare l'occupazione per comprovati motivi di interesse pubblico, contrasto con disposizioni di legge o regolamenti, nonché dettare eventuali prescrizioni che si rendano necessarie, in particolare sotto il profilo del decoro e della viabilità.

#### Art. 4 - Occupazioni di urgenza.

I. Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere all'esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio, l'occupazione deve intendersi subordinata alla almeno contestuale comunicazione, anche verbale, al Comando di Polizia Municipale, che indicherà eventuali prescrizioni, riscuotendo direttamente gli eventuali diritti di sopralluogo. In ogni caso la pratica dovrà essere regolarizzata come previsto dal successivo art.27. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto al riguardo dall'art. 30 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada.

#### Art. 5 - Domanda di occupazione.

1. Chiunque intenda occupare, nel territorio comunale, anche temporaneamente, spazi in superficie, sovrastanti o sottostanti il suolo pubblico (ovvero privato purchè gravato da servitù di pubblico passaggio), deve rivolgere apposita domanda al Comune. La domanda, redatta in carta legale, va consegnata o spedita all'ufficio comunale competente al rilascio dell'autorizzazione o concessione.

Cl

2. La domanda deve contenere:

- a) L'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale ed il codice fiscale del richiedente;
- b) L'ubicazione esatta del tratto di area o spazio pubblico che si chiede di occupare e la sua consistenza;
- c) L'oggetto dell'occupazione, la sua durata, i motivi a fondamento della stessa, la descrizione dell'opera che si intende eventualmente eseguire, le modalità di utilizzazione dell'area;
- d) La dichiarazione di sottostare a tutte le vigenti prescrizioni di ordine legislativo e regolamentare in materia;
- e) La sottoscrizione dell'impegno a sostenere tutte le eventuali spese di sopralluogo e di istruttoria con deposito di cauzione, se richiesta dal Comune, nonché il versamento del canone secondo le vigenti tariffe.

3. La domanda deve essere corredata dall'eventuale documentazione tecnica. Il richiedente è tuttavia tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda.

4. Anche in caso di piccole occupazioni temporanee occorre che la domanda sia corredata, se e in quanto ritenuto necessario dall'ufficio concedente, da disegno illustrativo dello stato di fatto, della dimensione della sede stradale e del posizionamento dell'ingombro.

#### Art. 6 - Rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione.

1. L'Ufficio comunale competente, accertata la sussistenza di tutte le condizioni necessarie all'emanazione di un provvedimento positivo, e previa l'acquisizione di eventuali pareri di competenza dei Consigli di Circoscrizione nei casi previsti dai vigenti Regolamenti Comunali, rilascia l'atto di concessione o di autorizzazione ad occupare il suolo pubblico. In esso sono indicate: la durata dell'occupazione, la misura dello spazio di cui è consentita l'occupazione, nonché le condizioni alle quali è subordinata la concessione o autorizzazione. Gli atti suindicati sono rilasciati, per quanto concerne le occupazioni permanenti, entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.

2. Ogni atto di concessione od autorizzazione s'intende subordinato altresì all'osservanza delle prescrizioni di cui al cap. 2 del presente titolo, oltre a quelle di carattere particolare da stabilirsi di volta in volta a seconda delle caratteristiche della concessione od autorizzazione.

3. La concessione o l'autorizzazione viene sempre accordata:

- a) a termine, fatta salva la durata massima di anni 29 come disposto dall'art 27 comma 5 del D.LGS. 30.04.1992, n. 285;
- b) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- c) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere o dai depositi consentiti, accertati a seguito di controlli esperiti dal competente Settore Strade;
- d) con facoltà da parte del Comune di imporre nuove prescrizioni per le finalità di pubblico interesse alla corrispondenza con le quali è subordinato il rilascio dell'atto ampliativo.

4. Resta a carico del concessionario ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia che possono essere arrecati e contestati da terzi per effetto della concessione o autorizzazione.

5. Al termine del periodo di consentita occupazione - qualora la stessa non venga rinnovata a seguito richiesta di proroga - il concessionario avrà l'obbligo di eseguire a sue cure e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per la rimessione in pristino del suolo pubblico, nei termini che fisserà l'Amministrazione Comunale.

6. Quando l'occupazione, anche senza titolo, riguardi aree di circolazione costituenti strade ai sensi del vigente Codice della strada (D.LGS. 30.04.1992 n. 285 e successive modificazioni) è fatta salva l'osservanza delle prescrizioni dettate dal Codice stesso e dal relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione (D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e successive modifiche), e in ogni caso l'obbligatorietà per l'occupante di non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.

7. Costituisce pregiudiziale, causa ostativa al rilascio della concessione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per debiti definitivi di carattere tributario ed extratributario, ovvero la sussistenza di liti pendenti con la Civica Amministrazione.

In caso di denegato rilascio dell'autorizzazione o concessione, deve essere comunicata al richiedente la motivazione del provvedimento negativo.

#### **Art. 7 - Durata dell'occupazione.**

1. Le occupazioni sono permanenti e temporanee:

a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno e con disponibilità completa e continuativa dell'area occupata, indipendentemente all'esistenza di manufatti o impianti;

b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno e che comunque non sono caratterizzate dalla disponibilità indiscriminata e continuativa dell'area.

### **Capo II - Prescrizioni tecniche**

#### **Art. 8 - Esecuzione di lavori e di opere.**

1. Quando per l'esecuzione di lavori e di opere sia indispensabile occupare il suolo pubblico con terriccio, terra di scavo e materiale di scarto, nel provvedimento di concessione o autorizzazione dovranno essere indicati le modalità dell'occupazione ed i termini per il trasporto dei suddetti materiali negli appositi luoghi di scarto.

#### **Art. 9 - Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive.**

1. Fatta salva ogni diversa disposizione di legge ed impregiudicata l'applicazione delle sanzioni di cui all'art.33 del presente Regolamento e fuori dai casi previsti dall'articolo 20 del vigente Codice della Strada, nei casi di occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche, previa contestazione delle relative infrazioni, può essere disposta la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedere. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese nonché di quelle di custodia.

#### **Art. 10 - Autorizzazione ai lavori.**

1. Quando ai fini dell'occupazione sono previsti lavori che comportano la manomissione del suolo pubblico, l'autorizzazione o la concessione di occupazione sono sempre subordinate alla titolarità dell'autorizzazione all'effettuazione dei lavori medesimi.



## Art. 11 - Occupazioni occasionali.

1. Le occupazioni con ponti, steccati, pali di sostegno, trabatelli edilizi, scale acree, scale a mano (ad eccezione di quelle di dimensioni superiori a 8 metri in altezza), deposito di materiale edile di volume non superiore a 3 metri cubi (m.c.), e quelle destinate genericamente all'effettuazione di soste operative, non sono soggette alle disposizioni del presente regolamento ove si tratti di occupazioni occasionali di pronto intervento per piccole riparazioni, per lavori di manutenzione o di allestimento, sempreché non abbiano durata superiore a 6 ore e ai sensi dell'art. 31, comma 1, lett. d) del presente regolamento, salvo che per le stesse sia data comunicazione alla Sezione della Polizia Municipale territorialmente competente, come previsto dal precedente art. 2.

2. Per gli utenti che, per eseguite lavori di manutenzione, riparazioni, pulizie ed altro, abbiano necessità di effettuare le occupazioni di cui al presente articolo più volte nel corso dell'anno, può essere rilasciata - a richiesta degli interessati - un'autorizzazione annuale nella quale vengono indicate le necessarie prescrizioni atte a garantire le condizioni di sicurezza e viabilità,

## Art. 12 - Obblighi del concessionario.

1. Le concessioni e le autorizzazioni per le occupazioni temporanee e permanenti di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione.

2. Il concessionario ha l'obbligo di esibire, su richiesta degli agenti addetti alla vigilanza, l'atto di concessione o autorizzazione di occupazione suolo pubblico o copia autentica degli stessi.

3. E' pure fatto obbligo al concessionario di mantenere in condizione di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti.

4. Qualora dall'occupazione del suolo pubblico derivino danni alla pavimentazione esistente, accertati a seguito di controllo eseguito in tal senso dal competente Settore Strade, il concessionario è tenuto al ripristino della stessa a proprie spese.

## Art 13 - Decadenza della concessione o dell'autorizzazione.

1. Sono cause della decadenza della concessione o dell'autorizzazione:

a) Le reiterate violazioni, da parte del concessionario o dei suoi aventi causa, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;

b) la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione del suolo;

c) l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti;

d) la mancata occupazione del suolo oggetto dell'autorizzazione o concessione senza mancato motivo, nei 30 giorni successivi al conseguimento del permesso nel caso di occupazione permanente, ovvero nei 5 giorni successivi in caso di occupazione temporanea;

e) il mancato pagamento del cauzione per l'occupazione di suolo pubblico, nonché di altri eventuali oneri a carico del concessionario.

f) il mancato utilizzo dell'occupazione suolo da parte del titolare della concessione e/o autorizzazione.



2. La casistica suindicata s'intende applicabile alla fattispecie di natura commerciale, fatta salva in questo contesto, la prevalenza della normativa del regime autorizzatorio in capo al titolare della concessione.

#### **Art. 14 - Revoca della concessione o dell'autorizzazione.**

1. La concessione o l'autorizzazione di occupazione di suolo pubblico sono sempre revocabili per comprovati motivi di pubblico interesse; la concessione del sottosuolo non può essere revocata se non per necessità dei pubblici servizi. La revoca non dà diritto al pagamento di alcuna indennità. E' comunque dovuta la restituzione - senza interessi - del canone pagato in anticipo.

#### **Art. 15 - Rinnovo della concessione o dell'autorizzazione.**

1. I provvedimenti di concessione e di autorizzazione sono rinnovabili alla scadenza.

2. Per le occupazioni temporanee qualora si renda necessario prolungare l'occupazione oltre termini stabiliti, il titolare dell'autorizzazione o della concessione ha l'onere di presentare almeno 2 giorni prima della scadenza, domanda di proroga indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga dell'occupazione.

3. Nel caso in cui venga richiesta la proroga dei termini di occupazione temporanea per un periodo complessivo superiore ad un anno ininterrotto, è necessaria, salvo quanto stabilito dall'art. 34, comma 4 del presente Regolamento, la presentazione di un'istanza di rilascio di una nuova concessione.

4. In ogni modo non è possibile assentire più di due proroghe.

5. Il mancato pagamento del canone per l'occupazione già in essere, ovvero di altri oneri a carico del concessionario, costituisce causa ostativa al rilascio del provvedimento di rinnovo.

### **Capo III - Tipologie di occupazione**

#### **Art. 16 - Occupazione di spazi sottostanti e sovrastanti al suolo pubblico.**

1. Per collocare, anche in via provvisoria, fili telegrafici, telefonici, elettrici, cavi, condutture, impianti in genere, etc., nello spazio sottostante o sovrastante al suolo pubblico, così come per collocare festoni, luminarie, drappi decorativi o pubblicitari e simili arredi ornamentali è necessario ottenere la concessione o l'atto di assenso comunale. Per gli addobbi, i festoni, le luminarie, gli striscioni e simili si rimanda alle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia.

2. L'autorità competente detta le prescrizioni relative alla posa di dette linee e condutture, riguardanti il tracciato di queste ultime, l'altezza dei fili o di altri impianti dal suolo, il tipo dei loro sostegni, la qualità dei conduttori etc.

#### **Art. 17 - Occupazioni con tende e tendoni.**

1. Per collocare tende, tendoni e simili sopra l'ingresso dei negozi, delle botteghe, dei pubblici servizi negli sbocchi e negli archi di porticato è richiesta l'autorizzazione comunale. Per ragioni di arredo urbano l'Autorità competente può disporre la sostituzione di dette strutture che non siano mantenute in buono stato. Le autorizzazioni e le concessioni relative vengono rilasciate in conformità allo speciale regolamento che disciplina la materia.

2. Per ragioni di mantenimento del necessario decoro, igiene e sicurezza dell'arredo urbano, l'autorità competente può disporre la sostituzione delle strutture costituenti queste occupazioni ove non siano mantenute in buono stato.

#### **Art. 18 - Occupazioni con griglie ed intercapedini.**





2. Le occupazioni del suolo realizzate mediante griglie, intercapedini e simili sono disciplinate dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia.

#### Art. 19 - Passi cartabili.

1. La disciplina per l'apertura di un passo cartabile ovvero l'utilizzazione di un accesso a raso è dettata dalle vigenti disposizioni del Codice della Strada (art. 22 D.LGS. 30.04.1992, n. 285) e del suo regolamento di esecuzione (art. 44 e segg. D.P.R. 16.12.1992, n. 495, così come modificati dall'art. 36 del D.P.R. 16.09.1996, n. 610).

2. Il canone di occupazione per tutti i tipi di passi ed accessi carrabili va riferito alla libera disponibilità dell'area antistante a favore del proprietario frontista. L'area in questione, che altrimenti resterebbe destinata alla sosta indiscriminata dei veicoli ovvero alla generalizzata utilizzazione della collettività, viene riservata, vietandone comunque la sosta con veicoli o cose mobili - in forza della concessione per l'uso del passo e/o accesso carrabile - al titolare degli stessi che è quindi tenuto a versare il canone quale corrispettivo a ristoro del sacrificio imposto alla collettività con la rinuncia all'indiscriminato uso pubblico dell'area antistante.

#### Art. 20 - Mestieri girovaghi ed artistici.

1. Coloro che esercitano mestieri girovaghi ed artistici (suonatori, funamboli, etc.) non possono sostare sulle aree e spazi pubblici del Comune sui quali è consentito lo svolgimento di dette attività senza avere ottenuto il permesso di occupazione.

#### Art. 21 - Bancetti per raccolta firme, distribuzione materiale, lotterie.

1. Le occupazioni realizzate a mezzo di bancetti per raccolte di firme, distribuzione di materiale, vendita di biglietti di lotterie e simili, di durata non superiore a quindici (15) giorni sono subordinate esclusivamente alla condizione della preventiva comunicazione dell'occupazione al Comune. Detta comunicazione va effettuata non meno di due giorni prima dell'occupazione, che deve comunque riguardare solo date comprese nel mese in corso o in quello successivo, e purchè vengano corrisposti contestualmente gli importi della tassa e seguite le prescrizioni che verranno indicate dal Comando Polizia Municipale.

2. Le suddette disposizioni non si applicano ai bancetti per la vendita di biglietti delle lotterie che dovranno comunque essere collocati sempre nel rispetto delle prescrizioni più generali legate al nullaosta sotto il profilo del decoro e/o della viabilità.

3. E' in facoltà del Comune vietare l'occupazione per comprovati motivi di interesse pubblico, contrasto con disposizioni di legge o regolamentari, nonché dettare le eventuali prescrizioni, che si tendano necessarie, in particolare sotto il profilo del decoro e della viabilità.

#### Art. 22 - Parcheggi di autovetture private.

1. L'occupazione delle aree scoperte destinate a parcheggi a pagamento s'intende a carattere permanente stante la continuativa disponibilità dell'area.

2. La disciplina prevista dal presente articolo si applica alle aree oggetto di concessione poliennale del Comune di Vibo Valentia a favore di privati concessionari e gestori del parcheggio, previo esperimento di pubblica gara, ovvero mediante trattativa privata.

#### Art. 23 - Parcheggi di autovetture ad uso pubblico (taxi).

1. Per quanto concerne le occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico si rinvia alle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia.



**Art. 24 - Concessioni di suolo pubblico per l'esercizio del commercio.**

1. Nelle strade, sui marciapiedi, sotto i portici, nei giardini e in generale, in qualunque luogo destinato ad uso e passaggio pubblico e nelle pertinenze, è vietato occupare il suolo con vetrine, banchi, tavoli, sedie, pedane o altre attrezzature di servizio, senza preventiva concessione del Comune.

2. Installazione di tavolini, piante, esposizione di merci e manifestazioni varie.

a) Le istanze per ottenere il rilascio delle concessioni per le occupazioni in questione devono essere inoltrate almeno 60 giorni prima dell'inizio dell'occupazione richiesta, pena il rigetto della domanda.

b) L'occupazione di suolo pubblico con esposizione di merci alimentari al di fuori degli esercizi è vietata ai sensi delle vigenti norme regolamentari.

3. Commercio su aree pubbliche e manifestazioni fieristiche.

Si applicano al commercio su aree pubbliche ed alle manifestazioni fieristiche le disposizioni di cui alla L. 28.03.1991, n. 112 e del relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.M. n. 248 del 04.06.1993.

4. Commercio itinerante.

Coloro che esercitano il commercio in forma itinerante su aree pubbliche in cui è ammessa la vendita in tale forma e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce ed a riscuotere il prezzo non devono richiedere il permesso di occupazione. La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di 60 minuti ed in ogni caso tra un punto e l'altro di sosta dovranno intercorrere almeno 500 metri.

Per quanto concerne le fiere, i mercati scoperti ed il commercio ambulante su aree pubbliche si rinvia alle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia.

5. Commercio in sede fissa.

Per la disciplina delle modalità di occupazione a mezzo di chioschi ed altre strutture destinate allo svolgimento del commercio in sede fissa si rinvia ai vigenti Regolamenti di Edilizia Comunale, Igiene, Mercati.

6. Spettacolo viaggiante.

Si applicano alle attività di spettacolo viaggiante le disposizioni di legge e regolamentari specifiche.

7. Mercati coperti. Si applicano nella fattispecie le disposizioni contenute nei vigenti regolamenti.

8. Le concessioni ed autorizzazioni, anche temporanee, ad uso commerciale, sono date in linea generale sotto la stretta osservanza delle disposizioni riguardanti la circolazione stradale, l'igiene annonaria, il rispetto del verde e la tutela dei luoghi di particolare interesse storico-artistico-monumentale e dell'arredo urbano.

9. E' in facoltà dell'autorità competente vietare l'uso di banchi, attrezzature e materiali che sono in contrasto con le caratteristiche peculiari dei luoghi in cui è stata autorizzata l'occupazione.

10. Non potranno rilasciarsi nuove concessioni od autorizzazioni a soggetti che siano in mora nel pagamento dei tributi, nonché di altri eventuali oneri, dovuti per le occupazioni precedenti, e fino alla completa estinzione del relativo debito.

**Art. 25 - Affissioni e pubblicità.**



1. Sugli steccati, impalcature, ponti ed altro, il Comune si riserva il diritto di affissione o pubblicità, senza oneri nei confronti dei concessionari.

2. Per quel che concerne le autorizzazioni all'occupazione di spazi pubblici con impianti pubblicitari si fa rinvio ai vigenti Regolamenti di Polizia Municipale e di applicazione dell'Imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni.

#### **Art. 26 - Distributori di carburanti.**

1. Per quanto concerne le occupazioni con impianti di distributori di carburanti si rinvia alle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia.

#### **Art. 27 - Occupazioni per attività edilizie (ponteggi e cantieri temporanei).**

1. Fatto salvo ogni riferimento al vigente Regolamento Edilizio Comunale e di Polizia Municipale ai fini dell'ottenimento della concessione per le occupazioni suindicate, viene stabilito che, in caso di occupazione d'urgenza ai sensi dell'art.4 del presente Regolamento per le fattispecie di cui a questo articolo, il richiedente dovrà regolarizzare la pratica con il pagamento del canone contestuale alla presentazione della domanda presso il Servizio concedente, entro 5 giorni dalla comunicazione iniziale.

#### **Art. 28 - Norma di rinvio.**

1. Per tutte le tipologie di cui al presente Capo III, si rinvia alle vigenti e specifiche disposizioni normative e regolamentari in materia.

## **TITOLO II - CANONE DI CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE**

### **Capo 1 - Principi generali**



#### **Art. 29 - Istituzione del canone.**

1. Il Comune di Vibo Valentia, avvalendosi della facoltà di cui all'art.3, comma 149, lettera b), della Legge 662/1996 e secondo quanto disposto dall'art.63 del D. Lgs. 446/1997, assoggetta a far tempo dall'1.1.1999 l'occupazione sia permanente che temporanea delle strade, aree e dei relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, nonché delle aree private soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge, al pagamento di un canone da parte del titolare del relativo atto di concessione o autorizzazione. Ai fini in parola sono considerati comunali anche i tratti di strada non appartenenti al Comune individuati a norma dell'art. 1, comma 7, del D. Lgs. 30.4.1992 n. 285.

#### **Art. 30 - Criteri di imposizione.**

1. Le occupazioni di suolo, soprasuolo o sottosuolo pubblico sono soggette al pagamento del relativo canone secondo le norme del presente regolamento.

2. Per le occupazioni permanenti il canone è annuo ed indivisibile; per le occupazioni temporanee il canone si applica in relazione alle ore in base a tariffe giornaliera.

3. Il canone è graduato a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione. A tale scopo il territorio comunale è suddiviso in n. 3 categorie cui vanno riferite le singole strade. L'elenco della predetta classificazione è riportato in allegato "A" quale parte integrante del presente regolamento.

4. Il canone è commisurato, all'effettiva superficie espressa in metri quadrati od in metri lineari. Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura ed ubicate sulla medesima area di riferimento, di misura inferiore al metro quadrato o al metro lineare, il canone si determina autonomamente per ciascuna di esse.

5. Per le occupazioni di soprassuolo, purché aggettanti almeno cinque centimetri (5 cm.) dal vivo del muro, l'estensione dello spazio va calcolato sulla proiezione ortogonale del maggior perimetro del corpo sospeso nello spazio aereo; viene così stabilita la superficie su cui determinare il canone.

6. Le occupazioni eccedenti i mille metri quadrati (1000 mq.), per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono calcolate in ragione del dieci per cento (10%).

#### Art. 31 - Versamento del canone.

1. Il canone per le occupazioni permanenti deve essere versato in autoliquidazione dal concessionario ed indipendentemente dalla ricettività di ogni eventuale richiesta del Comune. L'importo deve essere versato in un'unica soluzione entro il 31 gennaio di ogni anno - ovvero in quattro rate trimestrali di eguale entità (aventi rispettiva scadenza al 31 gennaio - 30 aprile - 31 luglio e 31 ottobre), qualora il canone da pagare ecceda Lire cinquecentomila (500.000);

2. A fronte delle nuove occupazioni il canone deve essere versato, contestualmente alla denuncia di occupazione da effettuarsi presso il competente ufficio comunale a cura del concessionario, entro trenta giorni dalla ricettività dell'avvenuto rilascio della concessione, ovvero, dall'effettiva occupazione di suolo pubblico

3. Il canone per le occupazioni temporanee va versato prima dell'inizio delle occupazioni medesime.

4. In caso di mancato rispetto dei termini di versamento verrà applicato l'ininteresse moratorio - per frazione di mese - pari al vigente tasso legale, ragguagliato su base mensile per ogni mese o frazione di mese di ritardo.

5. Il canone è dovuto annualmente in carenza di denuncia modificativa di parte, ovvero di cessazione inviata per iscritto al Comune entro il 31 dicembre, pena la reinscrizione del debito nella successiva annualità.

6. In caso di subentro nell'occupazione in corso danno, non si dà luogo a duplicazione d'imposizione. Il nuovo concessionario è comunque tenuto a presentare denuncia di occupazione secondo le modalità ed i termini meglio visti al precedente comma 2. In questo caso si procede all'ufficio alla cancellazione del precedente titolare.

7. In caso di accertato diritto al rimborso, che può essere richiesto pena decadenza entro cinque anni dal versamento e che è sempre dovuto - anche con rateo in corso d'anno - a fronte di una revoca di concessione, sono dovuti gli interessi in ragione del tasso legale ragguagliato su base mensile. Il rimborso viene disposto entro 90 giorni dalla richiesta.

8. L'importo complessivo del canone dovuto è arrotondato alle mille lire superiori.

#### Art. 32 - Riduzioni.

1. La riduzione del 50% si applica alle occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia *e da associaz. ed enti senza fini di lucro*

2. Un ulteriore 20% viene concesso alle occupazioni temporanee di durata non inferiore a quindici giorni



9

3. In caso di occupazioni temporanee di durata uguale o superiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, la tariffa - ridotta di un ulteriore 50% - viene riscossa mediante convenzione, con cui all'atto del rilascio dell'autorizzazione all'occupazione il concessionario è tenuto a sottoscrivere un documento-quietanza a fronte del pagamento anticipato della somma dovuta per l'intero periodo di occupazione. Il suddetto pagamento, anche se effettuato a rate secondo le modalità rateali di cui al precedente art. 31, comma 1, non consente la restituzione, ovvero la sospensione del pagamento del canone nel caso in cui, per fatto imputabile al concessionario, l'occupazione abbia avuto durata inferiore a quella prevista dall'atto di autorizzazione.

4. Si applica una riduzione del 50% a tutte le occupazioni relative al commercio su aree pubbliche, ai pubblici esercizi, ai produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti. Le occupazioni temporanee con attrazioni e spettacoli viaggianti godono della riduzione dell'80%.

5. La tariffa per le occupazioni temporanee è modulata in fasce orarie con le seguenti riduzioni percentuali sulle tariffe base:

### I CATEGORIA

|                     |             |                 |
|---------------------|-------------|-----------------|
| - Dalle ore 07      | alle ore 15 | £. 3.000 al mq. |
| - Dalle ore 15,01   | alle ore 23 | £. 600 al mq.   |
| - Dalle ore 23,01   | alle ore 7  | £. 400 al mq.   |
| Tariffa giornaliera |             | £. 4.000 al mq. |

### II CATEGORIA

|                     |             |                 |
|---------------------|-------------|-----------------|
| - Dalle ore 07      | alle ore 15 | £. 2.500 al mq. |
| - Dalle ore 15,01   | alle ore 23 | £. 500 al mq.   |
| - Dalle ore 23,01   | alle ore 7  | £. 300 al mq.   |
| Tariffa giornaliera |             | £. 3.300 al mq. |

### III CATEGORIA

|                     |             |                 |
|---------------------|-------------|-----------------|
| - Dalle ore 07      | alle ore 15 | £. 2.200 al mq. |
| - Dalle ore 15,01   | alle ore 23 | £. 400 al mq.   |
| - Dalle ore 23,01   | alle ore 7  | £. 200 al mq.   |
| Tariffa giornaliera |             | £. 2.800 al mq. |

6. Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive, la tariffa ordinaria è ridotta dell'80%, anche se patrocinati da Enti Locali.

7. Per le occupazioni temporanee giornaliere (24 ore) realizzate da pubblici esercizi (bar, trattorie, ristoranti, pizzerie, paninoteche e simili) con tavolini, sedie, ombrelloni, gazebo, fioriere, ecc..., il canone è ridotto ulteriormente del 30%.

8. Tutte le riduzioni di cui ai precedenti commi si applicano autonomamente e cumulativamente.

#### Art. 33 - Esenzioni.

I. Sono esenti dal canone le seguenti tipologie di occupazione:

a) occupazioni effettuate per manifestazioni ed iniziative sindacali, religiose, assistenziali, celebrative e del tempo libero non comportanti attività di vendita o di somministrazione, e di durata non superiore a ventiquattro ore;



b) commercio itinerante su aree pubbliche: sosta fino a sessanta minuti, dove è consentita la vendita in base al vigente regolamento di Polizia Municipale;

c) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o di ricorrenze civili e religiose;

d) occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore a sei ore;

**d/1) occupazioni suolo pubblico nel caso di rifacimento delle facciate dei fabbricati esistenti;**

**d/2) per il corrente anno, in via sperimentale, occupazione di suolo pubblico permanente applicata sulle insegne luminose dei negozi della città e circoscrizioni, precisando che resta in vigore la sola quota parte relativa alla tassa sulla pubblicità;**

e) occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi o effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché non siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;

f) occupazioni per operazioni di trasloco o di manutenzione del verde ( es.: potatura alberi) con mezzi o scale meccaniche o automezzi operativi, di durata non superiore alle sei ore;

g) tutte le occupazioni occasionali meglio descritte all'art. 11;

h) esercizio di mestieri girovaghi ed artistici (suonatori, funamboli, etc.), non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a sei ore;

i) occupazioni realizzate per favorire i portatori di handicap in genere;

j) occupazioni con griglie, lucernai e vetrocementi;

k) occupazioni effettuate con balconi, verande, bow-window e simili infissi di carattere stabile;

l) occupazioni di aree appartenenti al demanio dello Stato, nonché alle strade statali e provinciali, **per la parte di esse non ricompresa all'interno del centro abitato ai sensi del vigente Codice della Strada;**

m) occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare;

n) occupazioni realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi;

o) occupazione di aree pubbliche destinate ad autovetture adibite al trasporto pubblico (taxi);

p) occupazioni promosse per manifestazioni od iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i dieci metri quadrati;

q) occupazioni per le quali l'importo dovuto complessivamente dal concessionario non ecceda Lire 1.000

r) occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni e dagli enti locali e loro consorzi (nonché da eventuali appaltatori per opere pubbliche e per il periodo ed area strettamente necessari), da enti religiosi per l'esercizio dei culti ammessi dallo Stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lett. c), del resto unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22.12.1986, n° 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;



1. Ogni cittadino può inoltrare per iscritto al Comune, che risponde entro centoventi giorni, circostanziate e specifiche richieste di interpello in merito all'applicazione delle disposizioni applicative del canone di occupazione di suolo pubblico, di cui al presente regolamento. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla normativa in materia.

2. La risposta del Comune, scritta e motivata, rileva con esclusivo riferimento alla questione posta dall'interpellante.

3. In merito alla questione di cui all'interpello, non possono essere irrogate sanzioni amministrative nei confronti del contribuente che si è conformato alla risposta del Comune, o che comunque non abbia ricevuto risposta entro il termine di cui al comma 1.

## Capo II - Determinazioni delle tariffe del canone

### Art. 36 - Tariffe delle occupazioni permanenti.

1. Occupazioni di qualsiasi natura di suolo pubblico. Per ogni mq. e per anno.

Categoria prima: £. 54.000;

Categoria seconda: £. 42.000;

Categoria terza: £. 28.000.

2. Occupazioni di qualsiasi natura di sottosuolo, soprassuolo. Per ogni mq. e per anno.

£. 250

3. Occupazioni con tende fisse e retrattili aggettanti direttamente su suolo pubblico - Per ogni mq. calcolato sulla superficie piana della tenda e per anno.

Categoria prima: £. 16.200;

Categoria seconda: £. 12.600;

Categoria terza: £. 8.400.

4. Occupazioni con passi carrabili, compresi quelli a raso e quelli di accesso ai distributori di carburanti ubicati su area privata. Per mq. ragguagliati alla larghezza per una profondità virtuale di 1 ml.

Categoria prima: £. 27.000;

Categoria seconda: £. 21.000;

Categoria terza: £. 14.000.

5. Occupazioni con distributori di carburante. Per ogni impianto e per anno, fatta eccezione delle occupazioni con piazzole di manovra per gli autoveicoli.

Categoria prima: £. 84.000

Categoria seconda: £. 54.000;

Categoria terza: £. 30.000.

La tassa si applica nelle suddette misure per impianti aventi due serbaroi di capacità complessiva non superiore a 15000 mc. In caso di capacità superiore si applica una maggiorazione di 1/5 ogni 1000 mc.

6. Occupazioni realizzate - con condutture, impianti o qualsiasi altro manufatto - da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio strumentale ai servizi medesimi: Lire 1.000- per ogni utenza.



7. Le occupazioni di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio scontano una riduzione sulle tariffe suindicate del 10%

#### Art. 37 - Tariffe occupazioni temporanee.

1) Occupazioni temporanee di suolo pubblico - Tariffa giornaliera per mq.

Categoria prima: £. 4.000;

Categoria seconda: £. 3.300;

Categoria terza: £. 2.800.

2) Occupazioni temporanee di sottosuolo e soprassuolo pubblico - Tariffa giornaliera per mq.

Categoria prima: £. 1.200;

Categoria seconda: £. 900;

Categoria terza: £. 600.

3) Occupazioni con tende.

Categoria prima: £. 1.200;

Categoria seconda: £. 900;

Categoria terza: £. 600.

4. Scavi - Suolo (forfait - sottosuolo) riduzioni 50%

5. Per le occupazioni temporanee che di fatto o di diritto si protraggono per un periodo superiore ad un anno, si applica la tariffa di cui al presente articolo maggiorata del 20%.

#### Capo III - Prescrizioni finali

##### Art. 38 - Norma di rinvio.

1. Per tutto quanto non esplicitato nel presente regolamento si fa esplicito e specifico rinvio alle vigenti disposizioni di carattere normativo e regolamentare per i vari settori di occupazioni.

##### Art. 39 - Vigenza del regolamento.

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999.





## Il Dirigente del Settore 4

Visto il Regolamento Comunale relativo alla occupazione suolo pubblico e relativo canone approvato con deliberazione C.C. n. 19 del 21.1.1999;

Visto le deliberazioni C.C. n.52 del 24.3.1999 e n. 33 del 20.4.2001 con le quali sono state inserite nel Regolamento Comunale delle fattispecie agevolative con modifiche agli artt. 32 - comma 7 - e 33 - commi d/1 concernenti rispettivamente la riduzione del 30% del canone relativo alle occupazioni temporanee per gli esercizi pubblici e l'esecuzione del pagamento della COSAP per i primi 60 gg. per le occupazioni di suolo pubblico nel caso di rifacimento delle facciate dei fabbricati esistenti;

Considerato che le richiamate forme di agevolazione hanno raggiunto il loro obiettivo e quindi esaurito la loro funzione;

Si ritiene opportuno proporre la revoca delle forme agevolative del canone contenute nell'art.32 - comma 7 - e 33 - comma d/1 - 1° periodo

Il Dirigente  
F.to Dr.ssa Teresa Giuliani

Il Presidente prima di aprire la discussione sull'argomento, dà atto che alle ore 10,35 entra in aula il consigliere La Gamba, dopodiché concede la parola all'Assessore Daffinà, il quale relaziona sulla proposta;

Ultimata la relazione dell'Assessore si apre il dibattito al quale intervengono i Consiglieri Rito, Grillo e Furci;

Il Consigliere Pelaggi, chiesta ed ottenuta la parola, dà lettura di un emendamento di cui propone l'approvazione e che di seguito si trascrive:

- "all'art. 33, punto 2, sostituire le parole " per i primi 60 ( sessanta) giorni" con le seguenti " per i primi 90 ( novanta) giorni".

Si da atto che alle ore 10,50 entrano in aula i Consiglieri Fiorillo, Marataro, Muzzupappa e Mobilio;

Il Presidente concede la parola al Consigliere Furci il quale dà lettura dell'emendamento presentato dalla 1^ Commissione Consiliare, che di seguito si trascrive:

" Il 2° comma della parte deliberante verrà così modificato e non abrogato. " 2. L'art. 33 - comma d.1) del su citato Regolamento viene così riscritto: " Le occupazioni del suolo pubblico nel caso di rifacimento delle facciate dei fabbricati, nelle zone Residenziali Storiche, sono esenti dal pagamento della COSAP per i primi 60 ( sessanta)giorni";

Il Consigliere Pelaggi alla luce dell'emendamento presentato dalla 1^ Commissione Consiliare, dichiara il ritiro dell'emendamento come sopra trascritto;

Si da atto che la relazione dell'Assessore e gli interventi dei Consiglieri sono riportati nella trascrizione della registrazione della seduta depositata agli atti;

Poiché nessun altro Consigliere ha chiesto di intervenire il Presidente pone ai voti, per appello nominale, l'emendamento presentato dalla 1<sup>a</sup> Commissione Consiliare;

Nel corso della votazione interviene per dichiarazione di voto il Consigliere Grillo, tale dichiarazione è riportata nella trascrizione integrale della registrazione della seduta;

La votazione dà il seguente risultato:

Consiglieri presenti n. 32

Consiglieri votanti n. 31

Astenuti 1 ( Rito);

voti favorevoli 25 ( Sammarco, Vita, Marataro, Scriva, Cammarota, Gambardella, Furci, Mazza, Mirabello, De Luca, Cataudella, Russo, Petullà, Fortuna, Piperno, Macri, Pelaggi, Talarico, Cilurzo, Fiorillo, Manduca Bruno, Mercadante, Curello, Condoleo, Bulzomi)

voti contrari 6 ( Muzzupappa, Mobilio, Bax, Pascale, la Gamba, Grillo);

il Presidente pone a votazione, per alzata di mano, la proposta di cui all'oggetto come sopra emendata e, dell'eseguita votazione si accerta il seguente risultato:

Consiglieri presenti n. 32

Consiglieri votanti n. 31

Astenuti 1 ( Rito);

voti favorevoli 25 – Contrari 6 ( Muzzupappa, Mobilio, Bax, Pascale, La Gamba, La Gamba)

Con separata votazione, resa per alzata di mano, il Presidente pone ai voti l'immediata esecutività dell'atto;

dell'eseguita votazione si accerta il seguente risultato:

25 voti favorevoli, 6 contrari ( Muzzupappa, Mobilio, Bax, Pascale, La Gamba, La Gamba) ed 1 astenuto ( Rito) .

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione dell'Assessore ;

Vista la relazione del Dirigente del Settore 4;

Visto il parere favorevole espresso dalla 1<sup>a</sup> Commissione Consiliare in data 14.05.2000,

Visto il parere favorevole sulla regolarità tecnica espresso, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, dal Dirigente del Settore 4;

Visto il parere favorevole sulla regolarità contabile espresso, ai sensi del medesimo art.49 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267, dal Dirigente del Settore 4;

Vista la deliberazione C.C. n. 19 del 21.01.1999 con la quale si è approvato il Regolamento Comunale per l'occupazione suolo pubblico e del relativo canone;

Con le votazioni palesi, che hanno dato il risultato riportato in narrativa;

## DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa e che qua si intendono integralmente riportati:

1. abrogare il comma 7<sup>a</sup> dell'art. 32 del Regolamento comunale relativo alla occupazione spazi ed aree pubbliche e che di sotto si trascrive:

“ Per le occupazioni temporanee giornaliere ( 24 ore) realizzate da pubblici esercizi ( bar, trattorie, ristoranti, pizzerie, paninoteche e simili) con tavolini, sedic, ombrelloni, gazebo, fioriere, ecc....., il canone è ridotto ulteriormente del 30%” ;

2. Modificare l'art.33 - comma d/1 del su citato Regolamento nel modo seguente: "Le occupazioni del suolo pubblico, nel caso di rifacimento delle facciate dei fabbricati nelle zone Residenziali Storiche, sono esenti dal pagamento della COSAP per i primi 60 ( sessanta) giorni" -

Il Consiglio Comunale inoltre, con separata votazione, con 25 voti favorevoli, 6 contrari ed 1 astenuto dichiara immediatamente esecutiva la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs n. 267/2000.